CAMERA DEI DEPUTATI N. 2018-B

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GERACI, CAMANGI, DELLA SETA, MACRELLI, MINASI, MUSOLINO

APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 18 luglio 1956

MODIFICATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE), DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 30 gennaio 1957 *(Stampato n. 1633)*

Sistemazione a spese dello Stato di parte della località denominata « Petrulli » in Aspromonte (provincia di Reggio Calabria) in cui, il 29 agosto 1862, avvenne lo scontro fra le truppe garibaldine e quelle regie

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 1° febbraio 1957

TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

La località in contrada « Petrulli » di Aspromonte (Reggio Calabria), dove il 29 agosto 1862 ebbe luogo lo scontro tra le truppe garibaldine e quelle regie e rimase ferito Giuseppe Garibaldi, viene sistemata a spese dello Stato.

TESTO

MODIFICATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Il fabbricato da costruirsi nella stessa località nel quadro della sistemazione di cui all'articolo precedente è destinato ad accogliere i cimeli reperibili e relativi all'episodio.

ART. 3.

Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 10 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1955-56.

ART. 4.

È ridotta di lire 10.000.000 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1955, n. 969, che ha approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1955-56. Corrispondentemente, è ridotto dello stesso importo lo stanziamento del capitolo n. 189 del medesimo stato di previsione.

ART. 5.

Alla spesa di cui al precedente articolo 3 si farà fronte con la riduzione di spesa disposta dall'articolo precedente.

ART. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 7.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verrà nominato un Comitato nazionale che, direttamente o a mezzo di Comitato provinciale, provvederà alle successive opportune iniziative per una più perspicua rifinitura della località.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 20 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57.

ART. 4.

È ridotta di lire 20.000.000 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1956, n. 769, che ha approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1956-57. Corrispondentemente, è ridotto dello stesso importo lo stanziamento del capitolo n. 193 del medesimo stato di previsione.

Soppresso.

ART. 5.

Identico.

Soppresso.